



R.G. TRIB. FED. n. 05/21

P.A. n. 74/20

IL TRIBUNALE FEDERALE

riunitosi in videoconferenza su piattaforma Teams, come previsto da Ordinanza del Presidente del Tribunale n. 02017 del 12 maggio 2020, così composto:

Avv. Valentina Mazzotta - Presidente

Avv. Simone Colla - Componente

Avv. Pierfrancesco Viti - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento di:

- A.S.D. Teaterno Sporting Club, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore (cod. affiliazione FISE n. 3501635);
- Sig. LISSA LATTANZIO VALERIANO (tessera FISE n. 002174).

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione del 12.03.2021, la Procura Federale deferiva il sig. Lissa Lattanzio Valeriano e l'ASD Teaterno Sporting Club innanzi a questo Tribunale, per rispondere delle violazioni delle seguenti disposizioni:

- 1) Art. 1, comma 1, secondo capoverso, del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in avanti per brevità R.G.);
- 2) Art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo;
- 3) Art. 5, comma 1, dello Statuto FISE;
- 4) Art. 10, comma 1, dello Statuto FISE;
- 5) Art. 6 del Regolamento Tecnico dell'Attività Sportiva Agonistica Equestre.



- in particolare, veniva contestato all'ASD Teaterno Sporting Club di aver permesso al sig. Paolo Perucca (sconosciuto alla FISE in quanto non tesserato) di aver esercitato all'interno della propria struttura alcune mansioni e attività d'insegnamento inerenti l'attività equestre, nonostante questo fosse sprovvisto delle necessarie qualifiche richieste dalla normativa federale per l'esercizio di tali funzioni. Nel dettaglio veniva contestato all'ASD Teaterno Sporting Club che tale sig. Perucca avesse impartito lezioni di equitazione anche a soggetti "apparentemente di minore età", in assenza dell'indispensabile qualifica di istruttore federale prevista dal Regolamento FISE;
- al sig. Valeriano Lissa Lattanzio veniva invece contestato di aver impartito lezioni di equitazione a soggetti di minore età prima del conseguimento del titolo di istruttore federale avvenuto solo in data 31.07.2020;
- tutti gli episodi contestati si sarebbero verificati presso il centro ippico ASD Teaterno Sporting Club a partire almeno dall'anno 2015 (cfr. *dichiarazioni della sig.ra Ruggieri Chiara del 19.02.2021*);
- pertanto anche l'ASD Teaterno Sporting Club veniva deferita per le medesime violazioni in virtù dell'art. 4, comma 1, lett. a) R.G.;
- con il patrocinio degli Avv.ti Camilla Gianna Di Liberato e Luigina Valeri si costituivano in giudizio entrambi gli Incolpati i quali chiedevano per entrambi l'assoluzione dalle contestazioni osservando quanto segue:
 - 1) quanto alla posizione dell'ASD Teaterno Sporting Club, che il sig. Paolo Perucca "*non si è mai qualificato come istruttore iscritto alla FISE*" e che lo stesso "*svolge la sua attività esclusivamente con soggetti maggiorenni, proprietari di cavalli condotti appositamente per l'attività presso la Teaterno o che si trovano ivi in pensione*";
 - 2) quanto alla posizione del sig. Valeriano Lissa Lattanzio, che lo stesso dal 2012 possiede la qualifica di OTEB e "*che ha sempre e soltanto svolto i compiti propri di tale figura, prima di acquisire la qualifica di istruttore nel luglio 2020*", aggiungendo che l'attività di OTEB – precedente al luglio 2020 - veniva svolta in sostituzione degli istruttori federali (pur operanti nella stessa



struttura) e seguendo pedissequamente le indicazioni di questi, sotto il loro diretto controllo e sotto la loro esclusiva responsabilità.

- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione per il 4 giugno 2021 (secondo le modalità di cui all'ordinanza Presidenziale prot. 02017 del 12 maggio 2020 - trattazione scritta mediante scambio di note, *ex art. 83, lett. h) L. 27/2020* o, in alternativa, nelle ipotesi ivi previste, trattazione da remoto *ex art. 83, lett. f) L. 27/2020* - disponendone la comunicazione agli Incolpati e alla Procura Federale;
- nei termini previsti la Procura Federale depositava note di trattazione in cui si concludeva come segue:
 - a) applicare *“alla ASD Teaterno Sporting Club la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;
 - b) applicare *“al sig. Valeriano Lissa Lattanzio la sanzione disciplinare della sospensione per n. 30 (trenta) giorni ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. d) e f) RdG FISE nonché l'ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. c) RdG FISE, ovvero ogni altra sanzione ritenuta congrua da Codesto Ecc.mo Tribunale”*;
- sebbene non pervenivano le note di trattazione per l'udienza del 04.06.2021, la Difesa dei Deferiti depositava note di replica alle conclusionali depositate dalla Procura Federale con cui insisteva nell'assoluzione di entrambi gli Incolpati.

CONSIDERATO CHE

- quanto alla posizione del sig. Valeriano Lissa Lattanzio, è emerso dagli atti che lo stesso possedeva, all'epoca dei fatti contestati, la qualifica di OTEB e cioè Operatore Tecnico Equitazione di Base;
- secondo il Regolamento Formazione Tecnici FISE, nella parte in cui disciplina la figura OTEB in esame (art. 206, Libro II) *«Gli Istruttori di base svolgono la propria opera all'interno delle Associazioni Affiliate e Aggregate Discipline Olimpiche e/o Associazioni di Equitazione di Campagna, alle dirette dipendenze tecniche dell'Istruttore Federale e/o Tecnico di Equitazione di Campagna titolari, con allievi tesserati esclusivamente presso l'Associazione di appartenenza, con le seguenti mansioni:*



- *coadiuvare e/o sostituire l'istruttore o il tecnico di specialità con almeno il 1°N.R./2°/3° livello o meriti sportivi all'interno dei centri ippici; - accompagnare cavalieri esperti in passeggiate in percorsi e terreni a lui noti, su direttive dell'Istruttore Federale o Tecnico di Equitazione di Campagna titolari dell'Associazione. - Accompagnare in gara senza delega allievi juniores in possesso di patente A in tutte le categorie di salto ostacoli, concorso completo, dressage, endurance, e categorie appartenenti all'attività ludica (Pony Games, gimkane, caroselli)>>;*

- è pacifico altresì che nella struttura in cui svolgeva la propria attività il sig. Lissa Lattanzio – nel periodo cui si riferisce la Procura Federale - operavano anche i sigg.ri Tomei Andrea e De Flaviis Valentina, entrambi istruttori federali rispettivamente di primo e di secondo livello;
- d'altronde emerge dal Regolamento Tecnico citato che l'attività di accompagnamento (che implica necessariamente anche quella dell'insegnamento) nei confronti di allievi juniores non è preclusa agli istruttori di base tout court, ma questa può essere consentita entro certi limiti (quali ad esempio nei confronti degli juniores che non praticano attività agonistica);
- alla luce del quadro regolamentare e fattuale di cui sopra, dalle indagini svolte dalla Procura Federale non è emerso che il sig. Valeriano Lissa Lattanzio abbia praticato lezioni di equitazione e/o attività in contrasto con quanto previsto dal Regolamento sopra citato e che, anzi, la Difesa del Deferito ha evidenziato che l'attività dello stesso si è sempre limitata – prima dell'ottenimento della qualifica di istruttore federale - a mere sostituzioni di altri istruttori federali pure operanti presso il Circolo e sotto la loro diretta sorveglianza;
- per quanto concerne pertanto la posizione del sig. Lissa Lattanzio Valeriano non vi sono i presupposti per irrogare la sanzione disciplinare richiesta.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- per quanto invece riguarda la posizione dell'ASD Teaterno Sporting Club, v'è da osservare che non è in dubbio la circostanza per cui il sig. Paolo Perucca – soggetto sconosciuto alla FISE – abbia esercitato attività di insegnamento dell'attività equestre, quanto meno a soggetti maggiorenni all'interno e nel perimetro della struttura Deferita affiliata FISE. Ciò risulta non solo provato dalle dichiarazioni delle persone informate sui fatti fornite dalla procura (cfr. dichiarazioni della minore Siria Di Girolamo e quelle della sig.ra Ruggieri Chiara) e dagli



articoli di giornale esibiti in atti (i quali riportano interviste in cui lo stesso Perucca si qualifica come organizzatore e istruttore del Centro Equestre Teaterno Sporting Club), ma anche su espressa ammissione della Difesa dell'ASD, la quale ha dichiarato a più riprese che tale Paolo Perucca, pur non essendosi mai qualificato al Circolo come istruttore della FISE, avrebbe tuttavia svolto l'attività di istruttore nei confronti di cavalieri maggiorenni e/o proprietari di cavalli condotti occasionalmente presso la struttura ovvero custoditi in pensione presso la stessa;

- orbene, ritiene questo Tribunale che il fatto per cui l'ASD Teaterno Sporting Club, affiliata FISE, abbia deliberatamente concesso ad un soggetto privo di qualifica di istruttore tecnico (e addirittura estraneo alla stessa FISE, in quanto non tesserato) di aver svolto una qualsiasi attività di insegnamento presso il proprio centro, seppur nei soli confronti di soggetti maggiorenni (fosse anche solo nei confronti dei propri congiunti), integra gli estremi di una condotta rilevante sul piano disciplinare, in quanto non conforme ai regolamenti FISE e non rispettosa dei doveri di correttezza, lealtà e probità a cui tutti i propri affiliati devono conformarsi;
- difatti, posto che nelle strutture dei centri ippici affiliati FISE debbano esercitare la propria attività d'insegnamento solo ed esclusivamente soggetti con chiare e comprovate competenze tecniche riconosciute dalla stessa Federazione, questo Tribunale ritiene che una qualsiasi attività significativa posta in essere da un soggetto estraneo - e, nel caso di specie, persino non conosciuto alla FISE - all'interno del Centro affiliato (come quella svolta dal sig. Perucca), potrebbe verosimilmente fuorviare gli utenti, gli appassionati e chiunque frequenti la Struttura facendo affidamento proprio sulle professionalità e le eccellenze che l'affiliazione FISE garantisce; laddove tale condotta - in ipotesi ben più gravi - non potrebbe causare gravi danni a persone, animali e cose, con importanti conseguenze non solo in tema di responsabilità civile e penale, ma anche d'immagine del Centro affiliato e dell'intera Federazione.

RITENUTO CHE

- ai sensi dell'art. 4 R.G. i centri Affiliati (e per essi i loro rappresentanti) sono soggetti alla responsabilità oggettiva per gli illeciti commessi dai propri tecnici, istruttori, rappresentanti, ecc. (cfr. a tal proposito *Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 09.09.2015 n. 42* e *Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU., 24.11.2015 n. 58*);



- nella fattispecie l'ASD Teaterno Sporting Club, per i motivi di cui innanzi, ha senza dubbio violato il combinato disposto dall'art.1, comma 1 e art. 4 R.G. Fise;

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 4, comma 1 R.G. FISE nonché l'art. 206, libro II Regolamento Formazione Tecnici FISE,

ASSOLVE

il sig. Valeriano LISSA LATTANZIO in epigrafe generalizzato;

APPLICA

all'ASD Circolo Ippico Palazzi, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, la sanzione disciplinare dell'ammenda nella misura di € 500,00 (cinquecento/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione.

Così deciso il giorno 14 giugno 2021

Presidente: f.to Avv. Valentina Mazzotta

Componente: f.to Avv. Simone Colla

Componente Relatore: f.to Avv. Pierfrancesco Viti